


3

**COMUNE DI OSTIGLIA**

Istituto  
**ISTUTUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GREGGIATI"**

Dirigente Scolastico

**Dott.ssa CARLA BARBI**



Elaborato

# **TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI**

*Adeguamento al T.U. D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.*

RSPP : **Ing. Lorenzo Varini**

Data :30-11-2017

## GENERALITÀ

### LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 151/01

Il Parlamento Italiano ha approvato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".

Questo documento presenta le linee guida prodotte dai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro.

Il documento illustra il quadro normativo, descrive i principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro, riporta la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri nel comparto della scuola e illustra le procedure applicative per l'allontanamento da lavoro a rischio.

### TUTELA DELLA MATERNITA' IN AMBIENTE DI LAVORO:

#### QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le principali norme di difesa della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, sono le seguenti:

- **art. 32 della Costituzione italiana:** "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività..."
- **art. 41 della Costituzione italiana:** "L'iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana..."
- **art. 2087 del Codice Civile:** "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"
- **D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,** "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono riportate nell'articolo 15 di questo decreto. Si elencano di seguito:
  - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
  - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
  - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
  - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Importanza fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori assume il processo di valutazione dei rischi, obbligo non delegabile del datore di lavoro, richiamato all'art. 17 del D.Lgs 81/08.

La valutazione dei rischi, comporta:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La normativa specifica di tutela delle lavoratrici madri comprende una serie di leggi emanate nel corso degli anni.

Si elencano di seguito le principali norme:

- **Legge 30 dicembre 1971 n. 1204** "Tutela delle lavoratrici madri" in cui veniva sancito il divieto di adibire le lavoratrici, durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi faticosi ed insalubri nonché al trasporto e al sollevamento di pesi.
- **DPR 1026 del 25/11/76** "Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri" nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati in gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.
- **Legge 9 dicembre 1977 n. 903** "Parità fra uomini e donne in materia di lavoro", nella quale veniva sancito il divieto di lavoro notturno.
- **D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 645** "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento".

Tale decreto, confluito nel successivo D.Lgs. 151/01, integra il D.Lgs 626/94 in materia di tutela della maternità.

Prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 626/94, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in ordine a tale valutazione, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 626/94.

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l'esposizione a rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Provinciale del Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.

Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle misure di prevenzione adottate, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 626/94.

Nei confronti delle lavoratrici autonome o parasubordinate (es. collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni professionali) il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art.7 D. Lgs. 626/94, a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici per le lavoratrici gravide, puerpere e in allattamento presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate.

- **Legge 8 marzo 2000 n. 53** "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", ad integrazione della L.1204/71, relativamente ad alcuni aspetti quali i congedi parentali, la flessibilità dell'astensione obbligatoria, i periodi di riposo e il parto prematuro. Questa legge delegava il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore, un decreto legislativo recante il testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al fine di conferire organicità e sistematicità al corpo normativo.

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”**, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D. Lgs 645/96, conseguentemente abrogati.

In sintesi, **i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi** teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

- **E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri**, durante la gravidanza e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.
- **E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno**, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).
- Fermi restando i lavori **vietati**, **il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro** (art. 11 D.Lgs 151/01)
- I rischi da valutare sono riportati nell’Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.

Nel processo di valutazione dei rischi, notevole importanza ha assunto la collaborazione del medico competente che ha fornito al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi essenziali, in modo da individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici e conseguentemente protocolli con mansioni alternative.

Al datore di lavoro è affidato il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro e lo spostamento ad una mansione non a rischio (art. 11 e 12 D. Lgs 151/01).

Si sono presi in esame i fattori di rischio per la gravidanza e per il periodo di allattamento in rapporto ai loro effetti e i profili di rischio nel comparto della scuola primaria con particolare riguardo, oltre ai rischi individuati dal legislatore, a quelli come il rischio infettivo, rischio microclimatico, rischio ergonomico, che lasciano margini di interpretazione.

Di seguito viene riportato in sintesi le azioni del datore di lavoro:

- in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento
- provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi con l’analisi e l’identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio
- se risulta presente almeno una mansione a rischio, informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza
- quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questa verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell’art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC
- nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:
  - modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile;
  - procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.

Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite dall’art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01: **“Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti con contratto a tempo indeterminato che quelle con contratto a tempo determinato in tutti i comparti della scuola**

## ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Negli schemi seguenti sono riportati, in modo generalizzato, i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e

lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

| PRINCIPALI<br>FATTORI DI RISCHIO | PRINCIPALI EFFETTI SU<br>GESTAZIONE E LATTAZIONE<br>(tratto da Dossier Ambiente n.<br>57/2002, modificato) | LEGISLAZIONE ITALIANA DI<br>RIFERIMENTO E<br>RELATIVI PROVVEDIMENTI |
|----------------------------------|--|---|
|----------------------------------|--|---|

### ASPETTI ERGONOMICI

| ATTIVITÀ IN POSTURA<br>ERETTA PROLUNGATA   | Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche ) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta.<br>La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine.<br>Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza.<br>Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G<br>(lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro)<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA   |
|--|--|---|
| POSTURE INCONGRUE  | E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza.<br>Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari.<br>La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.   | D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G<br>(lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante).<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA   |
| LAVORO IN POSTAZIONI<br>ELEVATE<br>(SCALE, PIATTAFORME,<br>IMPALCATURE)                      | E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.   | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA  |
| PRINCIPALI<br>FATTORI DI RISCHIO   | PRINCIPALI EFFETTI SU<br>GESTAZIONE E LATTAZIONE<br>(tratto da Dossier Ambiente n.<br>57/2002, modificato)   | LEGISLAZIONE ITALIANA DI<br>RIFERIMENTO E<br>RELATIVI PROVVEDIMENTI   |
| LAVORI CON MACCHINA<br>MOSSA A PEDALE,<br>QUANDO IL RITMO SIA<br>FREQUENTE O ESIGA<br>SFORZO | Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei.<br>E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.  | D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H<br>D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A<br>(lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA                       |
| LAVORO NOTTURNO  | Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.<br>L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che  | D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1<br>(è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6,<br>dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). |

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
|                                | intervengono.  | D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno)<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO  |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI | La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro.<br>Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante )<br>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA |
| LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO   | L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei.<br>Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.            | D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA  |

#### AGENTI FISICI

|        |  |  |
|--------|--|--|
| RUMORE | L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare.<br>Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita. | D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c<br>D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)<br>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali)<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEP)<br><br>DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 90 dBA LEP) |
|--------|--|--|

| PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO | PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)  | LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI   |
|-------------------------------|--|---|
| COLPI, VIBRAZIONI             | Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. | D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni)<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA<br><br>D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria)<br><br>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| SOLLECITAZIONI TERMICHE       | Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore.                          | D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere)<br>D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche)   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura  | rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi)<br><b>DIVIETO IN GRAVIDANZA<br/>DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER<br/>ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE</b> (es. lavori nelle celle frigo)  |
| <b>RADIAZIONI IONIZZANTI</b>           | Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.   | D.Lgs 151/01 art.8<br>D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.D<br>(lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto).<br>D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C<br>(malattie professionali )<br>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B<br>(rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche)<br><b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b> |
| <b>RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)</b> | Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro.<br>Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza. | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C<br>(malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche)<br>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e<br>(rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi )<br><b>DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale*</b><br>*Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381<br>Livelli di riferimento ICNIRP        |

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO</b> | <b>PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE</b><br>(tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato) | <b>LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI</b> |
|--------------------------------------|---|--|

### AGENTI BIOLOGICI

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4</b> | Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es.sanità). | D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A<br>(lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)<br>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B<br>( rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).<br>D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)<br>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2<br>(rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)<br><b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b> |
|---|--|--|

### AGENTI CHIMICI

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)</b> | L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una | D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A<br>(lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)<br>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C<br>(malattie professionali) |
|--|---|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre.</p> <p>Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.</p> <p>Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.</p> | <p>D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)</p> <p><b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b></p> <p>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (H317 ex R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI</p> |
| <p><b>PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO</b></p> | <p>Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.</p>  | <p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)</p> <p>D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali)</p> <p>D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a ( allegato 2 DL 645/96)</p> <p><b>DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO</b></p>   |

## **PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER I VARI COMPARTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "G. GREGGIATI"**



| SETTORE/COMPARTO                                | REPARTO/MANSIONE                         | PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO  | ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO   |
|---|--|--|--|
| <b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO</b> | Insegnanti                               | Stazione eretta prolungata<br>Rischio di traumi derivanti dall'urto con alunni durante le attività di sorveglianza per la ricreazione  | in gravidanza<br>in gravidanza   |
|   | Insegnanti tecnici di laboratorio cucina | Stazione eretta prolungata<br>Rischio di traumi derivanti dall'urto<br>Rischio di traumi derivanti da cadute per scivolamento<br>Fatica fisica   | in gravidanza<br>in gravidanza<br>in gravidanza  |
|   | Insegnanti di sostegno                   | Appoggio scolastico ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio (fatica fisica, se sollevati o aiutati negli spostamenti) o con gravi disturbi comportamentali   | in gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto                               |
|   | Applicate di segreteria                  | Uso Videoterminali (Videoterminalista secondo la definizione del D.Lgs.626/94 e successive modifiche) - Postura assisa fissa<br>Uso fotocopiatrici – Radiazioni non ionizzanti<br>Spostamento faldoni – Fatica fisica<br>Lavoro in postazioni elevate - Cadute | in gravidanza un mese prima del parto<br><br>in gravidanza<br>in gravidanza<br>in gravidanza |
|   | Collaboratrice scolastica                | Operazioni di Pulizia (eventuale movimentazione pesi, prodotti di pulizia pericolosi per la salute, lavoro in postazioni elevate)  | Valutare caso per caso i rischi specifici<br><br>Valutare caso per caso i rischi specifici   |
|   |  |  |  |

| DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                |  |  |  |
|---|--|--|--|
| TITOLO: IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI                    |  |  |  |
| CAPITOLI DI RISCHIO INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO |  |  |  |

| CAPITOLO DI RISCHIO   | DESCRIZIONE DELLA MANSIONE | COMPORTAMENTO   | RISCHIO      |
|---|----------------------------|---|--------------|
| ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA   | Insegnante                 | Si consiglia di non rimanere in piedi per periodi prolungati, rimanere preferibilmente in posizione seduta<br><b><u>ALLONTANAMENTO DALLA MANSIONE</u></b> | NON SUSSISTE |
|   | Insegnante di laboratorio  |   | SUSSISTE     |
|   | Assistente tecnico         | Si consiglia di non rimanere in piedi per periodi prolungati, rimanere preferibilmente in posizione seduta  | NON SUSSISTE |
|   | Collaboratrice scolastica  |   |              |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI<br><br>Le attività non rientrano tra quelle definite a "rischio" in quanto i carichi movimentati sono di poco peso     | Insegnante di laboratorio  | Si consiglia di non spostare oggetti pesanti, in caso di necessità devono avvalersi dell'aiuto degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici    | NON SUSSISTE |
|   | Applicate di segreteria    | Si consiglia di non spostare faldoni pesanti  |              |
|   | Collaboratrice scolastica  | Si consiglia di sospendere ogni eventuale movimentazione manuale di carichi   |              |
| LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE<br><br>E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio su scale | Applicate di segreteria    | Viene espressamente vietato lavorare in postazioni sopraelevate   | NON SUSSISTE |
|   | Collaboratrice scolastica  | Viene espressamente vietato lavorare in postazioni sopraelevate   |              |
| COLPI, URTI   | Insegnante                 | Si consiglia l'esonero dalla vigilanza durante l'intervallo   | NON SUSSISTE |
|   | Insegnante di laboratorio  |   |              |
|   | Collaboratrice scolastica  | Si consiglia l'esonero dalla vigilanza durante l'intervallo   |              |
| RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)   | Applicate di segreteria    | Si consiglia di sospendere l'uso della fotocopiatrice   | NON SUSSISTE |
|   | Collaboratrice scolastica  | Si consiglia di sospendere l'uso della fotocopiatrice   | NON SUSSISTE |

|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| AGENTI BIOLOGICI  | Insegnante   | Contagio da virus quali rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)<br><b><u>ALLONTANAMENTO DALLA MANSIONE</u></b>   | SUSSISTE     |
|   | Insegnante di laboratorio  | Contagio da virus quali rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)<br><b><u>ALLONTANAMENTO DALLA MANSIONE</u></b>   | SUSSISTE     |
|   | Assistente tecnico   | Contagio da virus quali rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)<br><b><u>ALLONTANAMENTO DALLA MANSIONE</u></b>   | SUSSISTE     |
|   | Collaboratrice scolastica  | Contagio da virus quali rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)<br><b><u>ALLONTANAMENTO DALLA MANSIONE</u></b>   | SUSSISTE     |
| SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI) | Insegnante di laboratorio<br><br>Assistente Tecnico<br><br>Collaboratrice scolastica | Non vengono mai utilizzate dalle lavoratrici:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• sostanze etichettate <b>H351</b> ex R40, <b>H350</b> ex R45, <b>H340</b> ex R46</li> <li>• mercurio e derivati</li> <li>• medicinali antimitotici</li> <li>• monossido di carbonio</li> <li>• agenti chimici pericolosi a possibile assorbimento cutaneo</li> </ul><br>non esiste rischio derivante da:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione di auramina col metodo Michler.</li> <li>• Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.</li> <li>• Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.</li> <li>• Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.</li> </ul><br>Quindi non esistono possibili effetti irreversibili sul neonato anche nel periodo dell'allattamento<br><br>Non esistono lavori soggetti ad esposizione a silicosi ed Asbestosi(lettera C allagato A, D.L.ga 151/01)<br><br>Può essere consentito l'uso, mediante l'utilizzo di DPI, di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" ( <b>H317</b> ex R43). | NON SUSSISTE |

|                  |                           |   |              |
|------------------|---------------------------|---|--------------|
| ATTREZZI MANUALI | Collaboratrice scolastica | <p>Per le normali attività di pulizia sono utilizzate:<br/>Scope palette, spazzoloni, carrelli completi con strizzatore a mocio, aspirapolvere e aspiraliquidi, secchi, aste telescopiche.</p> <p>Gli attrezzi manuali sono regolarmente controllati e mantenuti.</p> | NON SUSSISTE |
|------------------|---------------------------|---|--------------|

Si ricorda che eventuali cambi di mansione o sospensione avviene anche sentito il parere del Medico Competente.

**Si sottolinea, inoltre, che** al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio *l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).*

**Si ritiene inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli che consigliano l'allontanamento dalla mansione in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola per tutta la durata dell'epidemia.**

Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01).

Il presente Documento è stato portato a conoscenza di tutto il personale ed allegato alla valutazione generale del rischio.